

I Maltrattamenti verso Minori nella recente Elaborazione Giurisprudenziale

MARCO GAMBERDELLA

Il delitto di maltrattamenti previsto nel codice penale all'art. 572 c.p. come strumento di tutela penale dei minori negli ultimi ha affilato le sue lame: sia a seguito di alcuni interventi legislativi, sia in virtù della elaborazione giurisprudenziale di legittimità. Sganciandosi così dall'antica ottica di essere a tutela soltanto dei coniugi: i c.d. "cattivi trattamenti tra coniugi" dei codici italiani preunitari.

Sul primo versante delle modifiche legislative abbiamo avuto una prima modifica "epocale" dell'art. 572 del codice penale, che è solo apparentemente meno rilevante per la tutela dei minori.

La Convenzione di Lanzarote (l. n. 172 del 2012) ha, infatti, dato esplicito rilievo legislativo alla convivenza *more uxorio*.

In primo luogo, si è modificata la rubrica dell'art. 572 c.p. "maltrattamenti in famiglia" in "maltrattamenti contro familiari e conviventi".

In secondo luogo, inserendo nell'enunciato l'espressione "comunque convivente", si è inteso assicurare tutela penale non solo ai componenti della famiglia legale, bensì anche ai membri delle unioni di fatto fondata sulla convivenza.

Nello specifico, in assenza di vincoli nascenti dal *coniugio*, è comunque configurabile il delitto *de quo*, nei confronti di persona non più convivente "*more uxorio*" con l'agente, a condizione che conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione. La permanenza del complesso di obblighi verso i figli, farebbe permanere la famiglia di fatto imponendo doveri di collaborazione e reciproco rispetto (Cass., Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 25498, in *C.E.D. Cass.*, n. 270673).

Altra modifica legislativa, che investe molto da vicino il minore, si è avuta nel 2013.

La legge n. 119 del 2013 (legge di attuazione della Convenzione di Istanbul) ha, da un lato, abrogato il secondo comma dell'art. 572 c.p.: l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di persone minori di anni quattordici; dall'altra lato, ha inserito contemporaneamente il n. 11-*quinquies* dell'art 61 c.p. (circostanza aggravante comune) "l'aver nel delitto di cui all'art 572 c.p. commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di persone in stato di gravidanza".

Si rileva un ampliamento della tutela anche a minori ultraquattordicenni prima assente, e l'estensione dell'aggravante anche alle condotte "in presenza" di minore prima non previsto dal comma 2 dell'art. 572 c.p.

In merito a tale riforma, la giurisprudenza si è interrogata se vi sia stata abrogazione formale o sostanziale del comma 2. Ma in realtà si è ravvisata una ipotesi di continuità

normativa nell'introduzione dell'aggravante comune, essendo stata solo formalmente abrogata l'aggravante specifica di cui all'art. 572 cpv. c.p. (Cass, Sez I, 8 novembre 2016, n. 52181, in *C.E.D. Cass.*, n. 268352).

2. Recentissimo è il nuovo orientamento giurisprudenziale, che rafforza la tutela verso il minore, denominabile come “violenza assistita”. Esso riecheggia, così come prospettato dalla giurisprudenza, la formulazione del delitto di corruzione di minorenni (art. 609-*quinquies* c.p.).

Tale applicazione giurisprudenziale dell'art. 572 c.p. ha permesso una effettiva tutela di figli minori nei confronti di condotte che hanno cagionato a costoro delle sofferenze di natura psico-fisica con atti che li coinvolgono indirettamente.

Tale possibilità è offerta dalla “tipizzazione” del delitto di cui all'art. 572 c.p. attraverso il sintagma verbale “maltratta”. Rientrano, attraverso l'interpretazione della suprema Corte, nella condotta tipica anche atti che di per sé non costituiscono reato.

L'ampiezza (quasi indeterminatezza) del concetto di maltrattare è tuttavia controbilanciata dal fatto che:

- a) la norma incriminatrice è strutturata come reato abituale: le condotte vessatorie devono essere reiterate nel tempo;
- b) la condotta criminosa deve essere connotata da idoneità offensiva rispetto al bene tutelato, e dunque che abbia effettivamente
- c) proccagionato uno stato di sofferenza psico-fisica nella vittima.

In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che le condotte di natura vessatoria (che determinano sofferenze psiche o morali) – appunto – per la natura abituale del delitto devono essere poste in essere in modo “ripetuto”; non rileva invece che nel frattempo siano riscontrabili periodi di normalità e/o di accordo con il soggetto passivo (Cass., Sez. III, 22 novembre 2017, n. 6724 /2018, in *C.E.D. Cass.*, n. 272452).

Tale interpretazione si è avuta, ad esempio, in un caso in cui i maltrattamenti sarebbero consistiti nell'aver costretto i figli minori a vivere in un clima di violenza e paura, derivante dal fatto di dover assistere, quali spettatori passivi, ai violenti litigi intercorsi tra genitori coimputati, senza però mai essere soggetti direttamente destinatari di aggressioni né psichiche né fisiche. I genitori sono stati ritenuti responsabili di maltrattamenti verso i figli per averli costretti a presenziare alle reiterate manifestazioni di reciproca conflittualità nel rapporto di convivenza, mediante abituali episodi di aggressività fisica e psicologica, quali minacce e lancio di suppellettili. Ha ritenuto la Corte che tali condotte sono sicuramente suscettibili di offendere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, potendo comportare gravi ripercussioni sulla crescita morale e sociale della prole che assiste alla violenza (Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 18833, in *C.E.D. Cass.*, n. 272985).

3. Ulteriore allargamento dell'ambito di applicazione del delitto di maltrattamenti verso minori è rappresentato dalla configurabilità dello stesso anche nella forma del concorso mediante omissione (concorso per omissione in condotte commissive).

La soluzione si è avuta ad esempio in una recente decisione della cassazione relativa ad una vicenda di plurime condotte violente e fortemente vessatorie poste in essere da educatrici di un asilo nido (Cass., Sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 10763, in *C.E.D. Cass.*, n. 273372).

Prima di esaminare tale vicenda vale la pena di metter in luce come proprio in relazione ad una condotta di una insegnante della scuola materna che faceva ricorso in modo ripetuto alla violenza – sia psichico che fisico – nei confronti dei bambini “per finalità educative”, la Corte di cassazione ha affermato che l'uso della violenza sistematica, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche se sostenuto dal c.d. “*animus corrigendi*” non può rientrare nella figura di “abuso di mezzi di correzione” (art. 571 del codice penale), ma integra il più grave delitto di maltrattamenti (Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2017, n. 11956, in *C.E.D. Cass.*, n. 269654).

Tornando alla vicenda del concorso mediante omissione, qui tre educatrici di un asilo nido tenevano condotte violente e vessatorie verso i bambini: schiaffeggiandoli, colpendoli alla testa, coprendoli con cuscini, tirandoli per i capelli ecc. (Cass., Sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 10763, cit.).

Viene contestato il reato in forma omissiva ex art. 40 cpv. c.p. ad una educatrice di una contigua sezione in qualità di “garante”. In quanto ricopriva “in fatto” il ruolo di referente del Comune all'interno di questo asilo nido.

La posizione di garanzia rivestita da questa educatrice le imponeva di impedire l'evento lesivo. Avendo quest'ultima cognizione delle violenze verso i bambini poiché aveva assistito a ciò.

Non avere impedito l'evento equivale ad averlo cagionato per la clausola di equivalenza ex art. 40 cpv. c.p.

4. In conclusione, si assiste ad una positiva evoluzione della figura del reato di maltrattamenti: da incriminazione che sanzionava l'ordine della famiglia limitata ai cattivi trattamenti tra coniugi all'attuale figura che, anche a seguito alla chiara presa di posizione dell'aggravante (art. 61 n. 11-*quinques* c.p.), tutela altresì e soprattutto l'incolumità psichica e fisica dei minori. Nello specifico, come già rilevato, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11-*quinques* c.p. ha esteso la tutela anche ai minori ultraquattordicenni - prima non ricompresi nell'art. 572, comma 2, c.p. - e soprattutto ha introdotto un regime sanzionatorio più elevato per le condotte poste in essere anche solo “in presenza” dei minori.

D'altro lato, la giurisprudenza negli anni ha sempre più ampliato l'ambito di applicazione del reato di maltrattamenti: in primo luogo, attraverso la figura della c.d. “violenza assistita”; in secondo luogo, limitando sempre di più la configurabilità del reato di abuso di

mezzi di correzione e facendo quindi confluire le condotte criminose nell'art. 572 c.p.; in ultimo, riconoscendone la configurazione in forma omissiva attraverso l'art. 40 cpv. c.p.